



Prefettura di Padova

Ufficio Territoriale del Governo

Fasc. n. 1520.2020/Gab.

10 marzo 2020

Ai Signori Sindaci dei Comuni
della Provincia di Padova

LORO SEDI

OGGETTO: Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 2020 e in data 9 marzo 2020 recanti "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*".
Attività di vigilanza e controllo.

Con il DPCM 8 marzo 2020 (pubblicato nella GU edizione straordinaria n. 59 dell'8.3.2020) ed il successivo DPCM 9 marzo 2020 (pubblicato nella GU n. 62 del 9.3.2020), sono state ridefinite le misure che, in attuazione del DL 23 febbraio 2020, n. 6, devono essere adottate sull'intero territorio nazionale per contenere la diffusione del virus COVID-19 e gestire la situazione di emergenza in atto.

I citati provvedimenti introducono una serie di misure che, nello spirito di assicurare la massima efficacia possibile all'intervento di contenimento dell'epidemia, richiedono una costante e attenta attività di vigilanza e controllo da parte delle Autorità preposte, tra le quali, negli ambiti di rispettiva competenza, rivestono un ruolo di precipua rilevanza i Sindaci, quali Autorità locali di pubblica sicurezza oltre che sanitaria e di protezione civile.

Le modalità della vigilanza, peraltro, per l'ampia estensione geografica delle aree interessate e l'elevato numero dei potenziali destinatari, non possono essere puntuali (mediante singoli atti autorizzativi), ma devono essere collocate nell'ambito di una attività coordinata di controllo del territorio in collaborazione tra le Forze di Polizia statali e le Polizie Locali, secondo il vigente riparto di competenze territoriali e specialistiche.

Si sottolinea che gli obblighi introdotti dalla citata normativa sono assistiti dalla sanzione prevista dall'art. 650 c.p. per l'inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, qualora il fatto non concretizzi più grave reato, laddove le condotte individuali possano configurare, ad esempio, ipotesi di reato quali quelle di cui all'art. 452 c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica).

A tal proposito, nel corso del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutosi ieri pomeriggio, sono state assunte alcune prime linee di indirizzo e organizzative ai fini dell'esecuzione dei controlli, con particolare riferimento alla disposizione dell'art. 1, lett. a) del DPCM dell'8 marzo 2020 che, come noto, prescrive di **evitare ogni spostamento delle persone**

\\pdsrvfdato0001\7_Prof_Civ\EMERGENZA CORONA VIRUS\1520.2020 NOTA AI SINDACI per controlli.docx

Tel. (+39) 049 833511

Fax (+39) 049 833550

Pec: protocollo.prefpd@pec.interno.it

E-mail: prefettura.padova@interno.it

www.prefettura.padova.it

Piazza Antenore 3
35121 Padova



Prefettura di Padova

Ufficio Territoriale del Governo

fisiche in entrata e in uscita dai territori in questione, nonché all'interno dei medesimi, salvo che per **comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità** o per **motivi di salute**.

L'onere di dimostrare la sussistenza delle situazioni che consentono lo spostamento incombe sugli interessati. A tal fine potranno essere sicuramente utilizzati idonei documenti, cartacei o informatici, di cui il soggetto sia in possesso (ad es. una bolla di consegna di merce per un autotrasportatore; la convocazione mediante SMS presso una struttura sanitaria per una prestazione prenotata, etc.), nonché – nella logica della responsabilizzazione dei singoli – autodichiarazioni, rese ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, che potranno essere previamente predisposte dagli interessati o rese anche al momento dell'eventuale controllo sui moduli in dotazione alle Forze di Polizia.

Al fine di agevolare l'utenza, un modulo "tipo" di tale autodichiarazione è stato pubblicato sul sito internet di questa Prefettura al link:

[http://www.prefettura.it/padova/contenuti/Misure di contenimento fino al 3 aprile 2020-8610624.htm](http://www.prefettura.it/padova/contenuti/Misure%20di%20contenimento%20fino%20al%203%20aprile%202020-8610624.htm).

Il modulo andrà compilato in duplice copia al fine di poterne consegnare una all'operatore di polizia e trattenerne una per sé.

Sul rispetto di tale prescrizione le Forze di Polizia statale eseguiranno mirati servizi di controllo mediante pattuglie appostate sulle principali vie di comunicazione, oltre che presso la Stazione Ferroviaria.

Si invitano pertanto le SS.LL. ad effettuare analoghi controlli sulla viabilità ordinaria di rispettiva competenza, mediante i dipendenti Corpi di Polizia Locale, adeguatamente forniti dei suddetti moduli, anche in collaborazione con le articolazioni territoriali dell'Arma dei Carabinieri e della Compagnia della Guardia di Finanza di Cittadella, con le quali dovrà comunque essere mantenuto uno stretto raccordo informativo sulle iniziative assunte.

Per una corretta interpretazione della suddetta disposizione, si sottolinea, inoltre, da un lato che l'attività lavorativa o professionale addotta dall'interessato non deve rientrare tra quelle sospese ai sensi delle disposizioni dei citati DPCM, dall'altro che le situazioni di necessità devono essere identificate in quelle ipotesi in cui lo spostamento è preordinato allo svolgimento di un'attività indispensabile per tutelare un diritto primario non altrimenti efficacemente tutelabile e che i motivi di salute devono identificarsi in quei casi in cui l'interessato deve spostarsi per sottoporsi a terapie o cure mediche non effettuabili nel comune di residenza o di domicilio.

Nell'attività di controllo, inoltre, dovrà essere posta particolare cura al fine di garantire lo svolgimento dei servizi pubblici essenziali.

Tra le misure più significative ai fini del contenimento dell'epidemia, si evidenziano inoltre quella che introduce il **divieto di ogni forma di assembramento** di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico (art. 1 comma 2, del DPCM del 9 marzo 2020), in parallelo alla prescrizione di mantenere il "distanziamento sociale" raccomandato (almeno un metro tra persona e persona), in tutti i contesti in cui tale situazione si possa verificare.

Vengono qui in evidenza ambiti di specifica competenza delle Amministrazioni comunali e, in fase di controllo, della Polizie Locali: si tratta, in particolare delle **misure di cui alle lettere n)**,



Prefettura di Padova

Ufficio Territoriale del Governo

o) ed r) del DPCM dell'8 marzo 2020 che riguardano le attività di ristorazione e bar e delle altre attività commerciali, medie e grandi strutture di vendita, centri commerciali e mercati.

In tali ambiti si invitano le SS.LL. ad effettuare ripetuti controlli presso gli esercizi in questione ubicati nei territori di rispettiva competenza, sia per verificare il rispetto degli orari e dei giorni di apertura/chiusura, sia per monitorare l'osservanza delle prescrizioni imposte, quali in particolare le modalità di accesso contingentate e la distanza interpersonale di almeno un metro.

A tal proposito, nelle more di eventuali disposizioni integrative adottate dalla Regione Veneto negli ambiti di competenza, si ritiene di comunicare l'orientamento interpretativo assunto da questa Prefettura in merito ad alcune specifiche questioni che, in questa prima fase di applicazione del DPCM, sono state da più parti rappresentate.

Con riferimento alle attività di ristorazione e bar, consentite dalle 6.00 alle 18.00, si ritiene che, oltre tale orario, possa essere consentita la mera attività di vendita di cibo con consegna a domicilio o per asporto, a condizione che tale cibo non venga consumato sul posto o nelle immediate adiacenze del locale, al fine di evitare possibili assembramenti di clientela.

Tutti tali obblighi vanno considerati a pena di sospensione dell'attività in caso di violazione.

Alle medesime condizioni sembrano consentite le attività artigianali di ristorazione per asporto e le attività commerciali di vendita ambulante di cibi, con particolare attenzione al rispetto della prescrizione di evitare il consumo sul posto e gli assembramenti della clientela.

Per quanto attiene ai mercati, anche locali o rionali: dovranno rimanere chiusi nei giorni festivi e prefestivi - ad eccezione dei soli banchi di vendita di alimentari - e, nei giorni feriali, potranno avere luogo a condizione che venga garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

A tal fine sarà cura delle SS.LL. prevedere una adeguata disposizione dei singoli banchi di vendita, eventualmente ampliando i consueti luoghi di mercato, che garantisca spazi sufficienti a evitare assembramenti della clientela e accessi contingentati. Ove questo non sia possibile, il mercato dovrà restare chiuso.

Si confida nella consueta collaborazione.


il Prefetto
(Franceschelli)

